



MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI

Tax Weekly Roundup

Venerdì 17 luglio 2026

Nr. 29 - 2026

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti:

1. **Codice della crisi d'impresa: pubblicata la circolare dell'Agenzia delle Entrate**
2. **Credito IRES: no alla dichiarazione integrativa per trasformare il rimborso in cessione infragruppo**
3. **Trust: retrocessione dei beni al disponente senza imposte in assenza di arricchimento**
4. **Transizione 4.0: il credito d'imposta salva la continuità aziendale anche dopo liquidazione e scissione**
5. **Concessioni demaniali digitali: una sola imposta di bollo anche per la planimetria**
6. **Comando di personale: i rimborsi diventano imponibili IVA dal 2025**
7. **Libro giornale informatico: il conteggio delle registrazioni si azzerà ogni anno**
8. **Passaggio generazionale e holding: niente esenzione se il controllo resta in capo al donante**
9. **Successione e "prima casa": agevolazione ammessa anche per immobile su due Comuni**
10. **Credito R&S: il Consiglio di Stato boccia il Manuale Frascati**
11. **Cassetto fiscale più ricco: online gli avvisi di liquidazione e gli accertamenti automatizzati**
12. **Split payment ancora applicabile fino al 30 giugno 2029**

Codice della crisi d'impresa: pubblicata la circolare dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, fornisce importanti chiarimenti sulla composizione negoziata della crisi, confermando in larga parte i contenuti della bozza posta in consultazione nei mesi scorsi.

Uno dei punti centrali riguarda l'accordo transattivo con il Fisco. L'Agenzia conferma che possono essere inclusi tutti i debiti tributari sorti fino alla data di presentazione della proposta, compresi quelli relativi all'IVA.

Inoltre, in presenza di rateazioni già in corso, è possibile prevederne il mantenimento all'interno dell'accordo, con effetti favorevoli anche sotto il profilo della responsabilità penale per omessi versamenti. In caso di mancato perfezionamento dell'intesa, continuano ad applicarsi i piani di dilazione originari, salvo decadenza dal beneficio.

Particolare attenzione è dedicata alle attestazioni richieste. La proposta deve essere accompagnata dalla relazione di un professionista indipendente che attesti la convenienza dell'accordo rispetto alla liquidazione giudiziale e da una distinta relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali, predisposta dal revisore legale.

Secondo l'Agenzia, le due attestazioni non possono essere redatte dal medesimo soggetto, per garantire indipendenza e imparzialità delle verifiche.

La circolare richiama inoltre l'esigenza di presentare la proposta con adeguato anticipo rispetto alla conclusione delle trattative. Un deposito tardivo potrebbe infatti essere considerato contrario ai principi di correttezza e buona fede, impedendo agli uffici di svolgere le necessarie valutazioni.

L'esperienza applicativa evidenzia come sia opportuno formulare la proposta almeno quattro o cinque mesi prima della chiusura della composizione negoziata. Infine, viene ribadita la possibilità di utilizzare la composizione negoziata come percorso preparatorio verso altri strumenti di regolazione della crisi.

Qualora emerga che la soluzione più adeguata sia un accordo di ristrutturazione dei debiti, il debitore può presentare una proposta di transazione fiscale ai sensi dell'articolo 63 del Codice della crisi anche durante le trattative, orientando sin da subito il percorso verso la successiva procedura di ristrutturazione.

Credito IRES: no alla dichiarazione integrativa per trasformare il rimborso in cessione infragruppo

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 16 luglio 2026, n. 147, ha ribadito i limiti all'utilizzo della dichiarazione integrativa quando il contribuente intende modificare la destinazione di un credito d'imposta già dichiarato.

Il caso riguardava una società consolidante che, dopo aver indicato in dichiarazione un'eccedenza IRES destinata in parte a rimborso, chiedeva di presentare una nuova dichiarazione integrativa per trasformare tale opzione in una cessione infragruppo del credito, ai sensi dell'art. 43-ter del DPR n. 602/1973.

L'Agenzia ha escluso tale possibilità, precisando che l'articolo 2, comma 8, del DPR n. 322/1998, consente la dichiarazione integrativa soltanto per correggere errori o omissioni dichiarative. Nel caso esaminato non vi era alcun errore da emendare, ma un mero ripensamento circa la modalità di utilizzo del credito.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, l'unica deroga espressamente prevista dal legislatore riguarda il passaggio da rimborso a compensazione, disciplinato dall'articolo 2, comma 8-ter, del DPR n. 322/1998 e soggetto al termine di 120 giorni dalla scadenza ordinaria della dichiarazione. Tale disposizione non può essere estesa alla diversa ipotesi della cessione del credito.

Di conseguenza, la modifica della scelta originariamente effettuata da rimborso a cessione infragruppo non è ammessa mediante dichiarazione integrativa. Restano pertanto assorbiti gli ulteriori quesiti relativi ai termini di utilizzo del credito da parte della società cessionaria.

Trust: retrocessione dei beni al disponente senza imposte in assenza di arricchimento

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 16 luglio 2026, n. 146, ha affrontato il trattamento fiscale dello scioglimento anticipato di un trust con retrocessione al disponente della

nuda proprietà delle partecipazioni originariamente conferite.

Nel caso esaminato, il trust deteneva la nuda proprietà di partecipazioni societarie che, a seguito di una fusione e trasformazione societaria, erano confluite in una nuova società. Lo scioglimento del trust avrebbe comportato la restituzione delle quote alla stessa disponente, senza attribuzioni ai beneficiari.

Richiamando il nuovo articolo 4-bis del TUSD (DLgs n. 346/1990) e alcuni documenti di prassi, l'Agenzia ha evidenziato che l'imposta sulle successioni e donazioni colpisce esclusivamente i trasferimenti che determinano un effettivo arricchimento gratuito del beneficiario. Nel caso di specie tale presupposto non si realizza, poiché i beni ritornano al soggetto che li aveva originariamente segregati nel trust.

Di conseguenza, la retrocessione delle quote alla disponente non è soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni, mancando un trasferimento di ricchezza a favore di terzi.

Anche ai fini delle imposte sui redditi l'operazione risulta fiscalmente neutrale. L'Agenzia ha osservato infatti che né il conferimento della nuda proprietà nel trust né la successiva retrocessione avvengono a titolo oneroso; pertanto, non si realizza alcuna plusvalenza imponibile ai sensi dell'articolo 67 del TUIR.

La risposta conferma, dunque, che la restituzione dei beni al disponente in sede di scioglimento del trust, in assenza di beneficiari che conseguano un arricchimento patrimoniale, non genera né imposizione indiretta né imposizione diretta.

Transizione 4.0: il credito d'imposta salva la continuità aziendale anche dopo liquidazione e scissione

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 10 luglio 2026, n. 139, ha esaminato il caso di una società che aveva effettuato investimenti in beni "Industria 4.0" nel 2021-2022, ma che, a seguito di conflitti tra i soci e di una temporanea fase di scioglimento giudiziale, aveva completato l'interconnessione dei macchinari soltanto nel 2025.

L'Agenzia ha chiarito che l'esclusione dal credito d'imposta prevista per le imprese in procedure liquidatorie opera solo quando tali procedure sono finalizzate alla cessazione dell'attività. Nel caso esaminato, la società ha continuato a operare e lo stato di liquidazione è stato successivamente revocato, consentendo di conservare il diritto all'agevolazione.

Viene inoltre confermato che il ritardo nell'interconnessione non comporta la perdita del beneficio, purché sia giustificato da circostanze oggettive e documentabili. In tali casi, la fruizione del credito decorre dal momento dell'effettiva interconnessione dei beni.

Infine, l'Agenzia riconosce che, nell'ambito di una successiva operazione di scissione, il credito d'imposta può trasferirsi alla beneficiaria del ramo d'azienda contenente i beni agevolati, in continuità con i precedenti orientamenti sulle operazioni straordinarie. La decisione conferma un'interpretazione sostanziale della disciplina, orientata a tutelare gli investimenti produttivi e la continuità aziendale.

Concessioni demaniali digitali: una sola imposta di bollo anche per la planimetria

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 10 luglio 2026, n. 140, ha chiarito il trattamento dell'imposta di bollo applicabile alle planimetrie inserite nei provvedimenti di concessione demaniale rilasciati in formato digitale.

Il caso riguarda licenze demaniali marittime emesse telematicamente, nelle quali la planimetria identificativa dell'area concessa non costituisce un allegato autonomo, ma una componente essenziale del provvedimento.

Secondo l'ente istante, il documento digitale rappresenta infatti un "unicum inscindibile", composto da parti testuali e grafiche che formano un unico atto.

Richiamando l'articolo 4, comma 1-quater, della Tariffa allegata al DPR n. 642/1972, l'Agenzia ricorda che gli atti amministrativi rilasciati per via telematica scontano l'imposta di bollo in misura forfettaria pari a 16 euro, indipendentemente dalla dimensione del documento.

Nel caso esaminato, poiché la planimetria costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento digitale e non possiede autonoma rilevanza documentale, non è dovuta un'ulteriore imposta di bollo. La tassazione della planimetria risulta pertanto assorbita nel bollo forfettario già corrisposto per l'atto concessorio.

La risposta conferma un principio di semplificazione: quando il documento informatico è formato come atto unico e conforme alle regole del Codice dell'amministrazione digitale, la presenza di elaborati grafici incorporati non determina un autonomo obbligo impositivo.

Comando di personale: i rimborsi diventano imponibili IVA dal 2025

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 13 luglio 2026, n. 142, ha chiarito il trattamento IVA delle somme corrisposte da una struttura commissariale a una società per il rimborso delle retribuzioni sostenute nei confronti di dipendenti posti in posizione di comando.

Il caso esaminato riguardava una società che continua a corrispondere stipendi, indennità, oneri contributivi e altre componenti retributive al personale comandato presso un Commissario di Governo, ricevendone successivamente il rimborso integrale.

L'Agenzia ricorda che il decreto-legge n. 131/2024 ha abrogato, per gli accordi stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025, il regime di esclusione IVA previsto per il prestito e il distacco di personale, recependo i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza "San Domenico Vetraria".

Secondo l'Amministrazione finanziaria, anche il comando di personale presenta le caratteristiche di una prestazione di servizi quando il datore di lavoro mette a disposizione i propri dipendenti ricevendo un rimborso strettamente collegato a tale utilizzo. Il rimborso delle retribuzioni costituisce quindi un vero e proprio corrispettivo e non un semplice recupero di costi.

Di conseguenza, le somme rimborsate dal Commissario alla società per il personale comandato devono essere assoggettate a IVA, comprendendo l'intero costo sostenuto per

retribuzioni e oneri accessori. La conclusione vale per gli accordi stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025 e conferma un'interpretazione estensiva delle nuove regole applicabili alla messa a disposizione del personale.

Libro giornale informatico: il conteggio delle registrazioni si azzerà ogni anno

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 13 luglio 2026, n. 144, ha fornito chiarimenti sulle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo per il libro giornale tenuto in formato informatico, soffermandosi sul criterio di computo della soglia di 2.500 registrazioni, prevista dall'articolo 6 del D.M. 17 giugno 2014.

L'istante sosteneva che il conteggio delle registrazioni doveva essere progressivo e cumulativo tra più esercizi, analogamente a quanto avviene per i libri contabili cartacei. Secondo tale impostazione, le registrazioni residue di un anno avrebbero dovuto concorrere al raggiungimento della soglia nell'esercizio successivo.

L'Agenzia respinge questa interpretazione e precisa che l'imposta di bollo sui libri informatici è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazione di esse con riferimento a ciascun singolo periodo d'imposta. La locuzione "o frazioni di esse" attribuisce infatti rilevanza autonoma anche a un numero inferiore di registrazioni effettuate nel corso dell'esercizio.

Ne consegue che il conteggio non può essere riportato agli anni successivi: alla chiusura dell'esercizio il computo si interrompe e l'imposta deve essere versata entro 120 giorni dalla chiusura, anche se le registrazioni risultano inferiori alla soglia di 2.500.

La risposta evidenzia inoltre che la disciplina dei libri informatici segue regole diverse rispetto ai registri cartacei, poiché il presupposto dell'imposta non è legato alle pagine bollate o vidimate, ma all'effettivo utilizzo del registro nel corso dell'anno.

Passaggio generazionale e holding: niente esenzione se il controllo resta in capo al donante

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 13 luglio 2026, n. 143, ha negato l'applicazione dell'esenzione dall'imposta sulle donazioni prevista dall'articolo 3, comma 4-ter, del TUSD nell'ambito di un passaggio generazionale realizzato mediante patto di famiglia.

Il caso riguarda il trasferimento al figlio della nuda proprietà del 95% delle quote di una holding di famiglia, con attribuzione dei diritti di voto necessari a conseguire formalmente il controllo della società.

Contestualmente, tuttavia, il padre intendeva conservare particolari prerogative statutarie, tra cui il diritto a essere nominato amministratore e presidente della società, il potere di incidere sulla governance delle partecipate e una clausola di gradimento sui trasferimenti delle quote.

Secondo l'Agenzia, ai fini dell'agevolazione non è sufficiente il mero trasferimento della maggioranza dei diritti di voto. Occorre che il beneficiario acquisisca un controllo effettivo e sostanziale della società, potendo determinare autonomamente l'esito delle deliberazioni ordinarie e le scelte gestionali fondamentali.

Le clausole statutarie previste nel progetto di successione limitano invece in modo significativo i poteri del figlio, mantenendo in capo al donante prerogative decisive sulla governance e sulla composizione della compagine sociale. Per tale motivo non si realizza un autentico trasferimento del controllo richiesto dalla norma agevolativa.

L'Agenzia ha quindi concluso che il patto di famiglia in esame non potesse beneficiare dell'esenzione e che il trasferimento delle quote fosse soggetto all'imposta di donazione in misura ordinaria.

Successione e "prima casa": agevolazione ammessa anche per immobile su due Comuni

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 13 luglio 2026, n. 145, ha affrontato il caso di un'abitazione ereditata composta da un'unica unità immobiliare con relative pertinenze, ma catastalmente suddivisa in due particelle

situate in Comuni catastali diversi e, pertanto, non accorpabili.

Gli eredi chiedevano se fosse possibile applicare l'agevolazione "prima casa" sull'intero fabbricato ai fini delle imposte ipotecaria e catastale dovute in sede di successione, evitando che una delle due particelle fosse tassata come "seconda casa".

L'Agenzia ricorda che l'agevolazione spetta anche in presenza di immobili formalmente costituiti da più particelle catastali, purché queste siano prive di autonomia funzionale e reddituale e risultino "unite di fatto ai fini fiscali" mediante gli specifici adempimenti catastali previsti dalla prassi amministrativa.

Nel caso esaminato, l'agevolazione può quindi essere riconosciuta per l'intero immobile abitativo e per una pertinenza di categoria C/6, nonostante l'impossibilità di procedere alla fusione catastale per la diversa collocazione territoriale delle particelle.

Considerata la particolarità della situazione, l'Agenzia ammette inoltre la presentazione della dichiarazione di successione in formato cartaceo (Mod. 4), così da consentire l'indicazione di tutte le particelle interessate e la corretta applicazione del beneficio fiscale. Rimane comunque necessario procedere all'unione di fatto ai fini fiscali e verificare il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla disciplina "prima casa".

Credito R&S: il Consiglio di Stato boccia il Manuale Frascati

Con la sentenza n. 5627 del 14 luglio 2026, il Consiglio di Stato ha statuito che è illegittima l'applicazione retroattiva dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati ai fini della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili, ai sensi dell'articolo 3 del DL n. 145/2013, per i periodi antecedenti al 2020.

Il Consiglio, così disponendo, ha respinto l'appello del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dell'Agenzia delle Entrate, confermando integralmente il precedente arresto del TAR del Lazio n. 15039/2025, che aveva sancito come i parametri del Manuale Frascati non fossero applicabili per valutare i progetti di ricerca e sviluppo relativi a periodi di imposta conclusi

prima dell'entrata in vigore della Legge n. 160/2019.

L'effetto per la consistente mole di contenziosi, a seguito degli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza è che i criteri del Manuale non possono essere utilizzati come parametro vincolante retroattivo.

Con l'appello veniva sostenuto che il sistema normativo, letto insieme alle comunicazioni unionali, consentisse di considerare il Manuale come fonte interpretativa applicabile anche ai periodi precedenti; secondo questa impostazione, l'attività agevolabile avrebbe dovuto rappresentare una novità assoluta e non solo un'innovazione per l'azienda.

Il Consiglio di Stato ha respinto questa ricostruzione evidenziando come, per le annualità 2015-2019, il perimetro dell'agevolazione era integralmente ed esclusivamente definito dall'articolo 3 del DL 145/2013, che non conteneva alcun richiamo al Manuale Frascati.

Anzi, la prassi di allora faceva riferimento a una nozione di innovazione più ampia, legata al Manuale Oslo, che mirava a migliorare la competitività del sistema economico sostenendo l'impresa nel miglioramento dei processi e prodotti.

Per altro, neppure i documenti di prassi successivi, che rinviavano ai cinque criteri selettivi del Manuale, potevano imporre criteri più restrittivi rispetto a quelli che la norma richiedeva quando i progetti sono stati realizzati.

Infatti, sottolineano i giudici, il rinvio al Manuale Frascati operato dall'articolo 1, comma 200, della Legge 160/2019, dimostra, a contrario, che detti criteri non facevano parte dell'ordinamento interno fino a quel momento.

Se il Manuale avesse avuto una valenza interpretativa "immanente", non sarebbe stato necessario che il legislatore intervenisse normativamente per introdurlo come parametro vincolante.

La sentenza esclude anche che il rinvio alla disciplina UE sugli aiuti di Stato possa giustificare l'applicazione retroattiva del Manuale Frascati

2015. Invero, la comunicazione della Commissione (2014/C198/01) rinvia all'edizione 2002 - che adotta una definizione più ampia rispetto a quella del 2015 - incentrata a far rientrare nella definizione di ricerca e sviluppo i miglioramenti tecnici sul prodotto o sul processo.

Oltretutto la stessa comunicazione disciplina gli aiuti di Stato selettivi soggetti a notifica. Il credito d'imposta ricerca e sviluppo è una misura fiscale generale, non selettiva e, quindi, non soggetta a notifica preventiva.

Cassetto fiscale più ricco: online gli avvisi di liquidazione e gli accertamenti automatizzati

Con il Provvedimento del 16 luglio 2026, Prot. n. 210791/2026, l'Agenzia delle Entrate prosegue il percorso di rafforzamento del contenuto informativo del Cassetto fiscale, introducendo nuove funzionalità di consultazione per contribuenti e soggetti autorizzati.

In particolare, sarà possibile visualizzare nell'area riservata del sito dell'Agenzia gli avvisi di liquidazione relativi ad agevolazioni tributarie e "prima casa", nonché gli avvisi di accertamento parziale automatizzato, emessi ai sensi dell'art. 41-bis del DPR n. 600/1973, insieme agli eventuali provvedimenti di autotutela totale o parziale.

Gli atti saranno consultabili nella sezione "L'Agenzia scrive" del Cassetto fiscale e verranno resi disponibili dal giorno successivo alla

registrazione della notifica negli applicativi dell'Amministrazione finanziaria.

Una delle principali novità riguarda la possibilità di monitorare lo stato dell'iter procedimentale degli atti, verificando informazioni quali il pagamento, la definizione agevolata, la presenza di ricorsi, l'adesione, l'autotutela o l'annullamento dell'atto.

L'intervento dà attuazione all'articolo 23 del DLgs n. 1/2024 e mira a incrementare la trasparenza dei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria, favorendo la compliance e una gestione più consapevole delle proprie posizioni fiscali. L'Agenzia ha inoltre annunciato che ulteriori categorie di atti saranno progressivamente rese disponibili all'interno del Cassetto fiscale.

Split payment ancora applicabile fino al 30 giugno 2029

Il meccanismo dello split payment è ancora applicabile fino al 30 giugno 2029. Si conclude così, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale europea del 15 luglio 2026 della decisione di esecuzione del Consiglio UE n. 2026/1728 del 10 luglio 2026, la questione relativa alla concessione della (ennesima) proroga dell'applicazione del meccanismo dello split payment.

Ancora per tre anni, quindi, le operazioni poste in essere nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter del DPR n. 633/1972, saranno fatturate con il meccanismo della scissione dei pagamenti.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

Legal & Tax
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI |